



Brescia, 05 FEB. 2018

**Ai Dirigenti
Loro Sedi**

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo n. 18210/2018
cl. 18

Oggetto: Affidamenti *in house* di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

Aspetti organizzativi interni conseguenti all'attivazione delle procedure per l'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Premessa.

Come è noto, l'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (in seguito “Codice”) prevede l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione di apposito “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione all'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. [...] La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale [...]”.

In attuazione della citata norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 951 in data 20 settembre 2017, ha provveduto ad approvare nel testo vigente le “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” (Linee Guida n. 7).

In estrema sintesi e per quanto qui di interesse, le Linee Guida in discorso prevedono che la domanda di iscrizione nell'Elenco venga effettuata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

All'esito positivo delle verifiche, l'Autorità provvede all'iscrizione della Società o altro organismo nell'Elenco e, a partire da tale data, i riferimenti relativi alla iscrizione sono riportati negli atti di affidamento all'organismo *in house* (determinazione a contrattare, contratto, convenzione, ecc.). Viene inoltre fatto salvo quanto previsto dall'articolo 192, comma 1, del Codice in ordine alla possibilità, una volta presentata la domanda, di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti anche nelle more della conclusione del procedimento di iscrizione.

L'attivazione delle procedure, esaurita la fase di differimento dei termini, ha preso concreto avvio a partire dallo scorso 15 gennaio 2018 con la conseguenza che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house*.

Aspetti organizzativi interni.

Alla luce delle richiamate disposizioni, la competenza in ordine alla presentazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione delle domande di iscrizione all'Elenco è del Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, sulla base delle esigenze allo stesso rappresentate dai Settori dell'Ente.

I Dirigenti dei Settori che prevedono di effettuare affidamenti diretti ad organismi *in house* (Società, Fondazioni, Associazioni, ecc.) sono tenuti, a loro volta, a verificarne l'avvenuta iscrizione in Elenco e, in difetto, a fornire al suddetto Dirigente tutti gli elementi necessari ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, in tempo utile rispetto alla data prevista per l'affidamento in relazione alla durata del procedimento di iscrizione da parte della Autorità Nazionale.

È altresì responsabilità dei singoli Dirigenti il verificare, in concreto, che il singolo affidamento nei confronti di un organismo iscritto in Elenco rispetti anche tutte le altre condizioni previste dalla normativa, con conseguente rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'affidamento diretto nei confronti dell'organismo *in house* anche in riferimento al fatto che la scelta, preferita rispetto al ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività.

Si ricorda, inoltre, che sono da intendersi equiparate a nuovi affidamenti e, pertanto, assoggettate alla nuova disciplina, anche le modificazioni sostanziali degli affidamenti *in house* già in essere, intendendosi per tali le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, quali - quantitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento.

Vi è, infine, da evidenziare che la norma assoggetta, salvo il caso dei contratti secretati, anche le procedure in discorso alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Rispetto a tutti gli adempimenti di cui sopra, avuto anche riguardo alla complessità della materia, rimane ferma l'attività di coordinamento e di supporto svolta dalla Segreteria Generale.

Ringraziando della disponibilità, si porgono cordiali saluti.



Il Segretario Generale
Dottorssa Giuseppina Fiorentino

